



## ALLEGATO A

### DISPOSIZIONI REGIONALI PER IL CORRETTO IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI AD ATTIVITA' DISERBANTE IN AREE EXTRA AGRICOLE

1. Sono considerate aree extra agricole soggette a trattamenti di diserbo tutti gli ambiti territoriali non destinati a coltivazione, quali le pertinenze a piazzali e a tratte ferroviarie, le autostazioni, i porti, gli interporti e gli aeroporti, gli spazi per la distribuzione di carburanti, i viali, i bordi stradali, le alberature stradali ed autostradali, i parchi, i giardini, i campi sportivi e gli spazi ludici di pubblica frequentazione, le golene e le sponde di canali, fiumi, laghi, corpi idrici in generale, i siti produttivi, commerciali e turistico-ricettivi, gli spazi pubblici e privati ad uso pubblico, i cimiteri e le zone di interesse archeologico.
2. Il personale addetto alle operazioni di preparazione del prodotto fitosanitario ed all'impiego dello stesso deve avere specifica preparazione professionale e, qualora richiesto dalla tipologia di formulato utilizzato, essere titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 25 del DPR 23.4. 2001 n° 290.
3. Per il trattamento di diserbo devono essere utilizzati prodotti fitosanitari che in etichetta prevedano lo specifico impiego in aree extra agricole e devono essere rispettate le modalità di applicazione specificamente indicate.
4. Gli operatori che effettuano il diserbo devono essere adeguatamente informati sul contenuto della scheda di sicurezza aggiornata che obbligatoriamente accompagna il prodotto fitosanitario all'atto dell'acquisto.
5. Durante la preparazione della miscela e durante il trattamento, l'utilizzatore di prodotti fitosanitari deve in ogni caso indossare idonei dispositivi di protezione individuale certificati (DPI).
6. Il trasporto dei prodotti fitosanitari e la preparazione delle miscele da utilizzare per il diserbo devono avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle specifiche istruzioni riportate in etichetta.
7. Il prelevamento dell'acqua dai corsi e dai corpi idrici superficiali, effettuato per diluire i formulati, può essere eseguito solamente se si dispone di mezzi aspiranti autonomi e separati dall'attrezzatura irrorante.

## Allegato A alla

Dgr n. **1619** del **3 MAG. 2006**

pag. 2/3



8. Qualora i trattamenti siano effettuati in aree aperte al pubblico, si dovrà evitarne l'accesso, provvedendo ad un'adeguata e visibile segnalazione e, in relazione alla specifica situazione, ad un'eventuale delimitazione delle stesse.
9. In particolari situazioni che verranno definite dagli Enti che effettuano il diserbo i trattamenti dovranno essere eseguiti in fasce orarie di minore transito e presenza di persone.
10. Le macchine e le attrezzature impiegate per la distribuzione dei diserbanti devono essere sottoposte a periodica verifica e manutenzione in modo da garantire il corretto funzionamento delle parti meccaniche ed un'appropriata distribuzione delle miscele durante il trattamento, nonché la perfetta tenuta dei raccordi, dei tubi e delle guarnizioni al fine di impedire gocciolamenti della miscela.
11. La distribuzione di sostanze diserbanti dev'essere effettuata utilizzando attrezzature meccaniche (ugelli a ventaglio, campana di protezione) che consentano un'emissione della miscela di prodotto fitosanitario quanto più localizzata possibile, al fine di evitare fenomeni di deriva, a tutela della salute fisica delle persone e per rispettare i nuclei abitativi, le eventuali colture circostanti, l'ambiente in generale, le attività produttive e gli insediamenti zootecnici.
12. È vietato l'impiego dei diserbanti con il mezzo aereo, come indicato nell'etichetta dei singoli formulati e secondo quanto previsto con DGR n° 1720 del 18.6.2004.
13. Gli eventuali interventi nelle aree soggette a tutela delle risorse idriche (pozzi, sorgenti, acque superficiali, ecc.) saranno effettuati nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti previsti con il D.lgs. 11.5.1999 n° 152 e successive modifiche ed integrazioni.
14. Il lavaggio a fine trattamento delle attrezzature impiegate dev'essere effettuato su apposite aree, allo scopo individuate ed attrezzate, in modo da garantire la raccolta dei possibili reflui ed evitarne lo spandimento incontrollato; le operazioni di lavaggio dei contenitori vuoti dovranno essere effettuate secondo le modalità indicate nella DGR n° 1261 del 20.4.1999.
15. Le acque di lavaggio, i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, gli eventuali residui di miscela e quanto possa costituire fonte di inquinamento devono essere smaltiti conformemente a quanto stabilito dal D.lgs. del 5.2.97 n° 22 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla DGR n° 1261 del 20.4.99.
16. Ogni intervento di diserbo deve essere annotato nel "Registro dei trattamenti" di cui al comma 3, lettera b) dell'art. 42 DPR 23.4.2001 n° 290, utilizzando lo specifico modello previsto con DGR n° 136 del 31.1.2003.

**Allegato A alla**

**Dgr n. 1619 del 13 MAG. 2006**

pag. 3/3



17. I Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS predispongono azioni di controllo sulla corretta gestione dei trattamenti di diserbo.
18. Le violazioni alle prescrizioni sul corretto impiego dei prodotti fitosanitari ad azione diserbante sono sanzionate secondo le disposizioni previste dal D.lgs 17.3.1995 n° 194 e dal DPR 23.4.2001 n° 290.